



31563.22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da

Oggetto:

Domenico Chindemi · Presidente -

Oronzo De Masi · Consigliere

Milena Balsamo · Consigliere rel.-

Liberato Paolitto · Consigliere -

Antonella Dell'Orfano · Consigliere -

Oggetto

R.G.N. 3578/20

Cron. 31563

CC - 6/10/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 3578/20 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate - riscossione elettivamente domiciliata in Roma  
Via Dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura generale dello stato  
( (omissis) ) che la rappresenta e difende

-ricorrente

(omissis) , quale tutore legale di (omissis) rappresentata e  
difesa dall'avv. (omissis) domiciliata in Roma, presso  
la Cancelleria della Corte di Cassazione  
- controricorrente e ricorrente incidentale-

NONCHE'

Agenzia delle Entrate e Comune di (omissis)

*intimati*

avverso la sentenza n. 361/2019 della Corte d'appello di Cagliari ,  
depositata il 17/07/2019

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 6/10/2022 dal  
Consigliere Milena Balsamo

#### RILEVATO CHE:

1.L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre per la cassazione, sulla base di un solo motivo, della sentenza n. 361/19 con la quale la Corte di appello di Cagliari respingeva il gravame principale proposto dal tutore del contribuente, assumendo la sussistenza dell'incapacità processuale dell'interdetto legale a fa data dal passaggio in giudicato della condanna – avvenuto il 24 gennaio 1997 - che applicava come sanzione accessoria la pena dell'interdizione legale, con la conseguente nullità della cartella esattoriale n. (omissis) , che unitamente ad altre avevano costituito il titolo in virtù del quale l'Agenzia delle entrate aveva provveduto ad iscrivere ipoteca legale in data 15.11.2007, avverso la quale la (omissis) aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

La Corte poi respingeva anche il gravame incidentale della contribuente, sul rilievo che la notifica delle cartelle esattoriali aveva interrotto il corso della prescrizione, trattandosi di atti processuali di avvio della procedura esecutiva di riscossione coattiva dei crediti e natura sostanziale di costituzione in more del debitore.

La contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Il Comune di (omissis) e l'Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati.

#### CONSIDERATO CHE:

2. Con un unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 32 c.p. ex art. 360 n. 3, c.p.c.; per avere la Corte cagliaritana ritenuto la nullità della notifica della cartella effettuata direttamente all'interdetto legale, sebbene ancora non avesse ricevuto la nomina del tutore, sul presupposto che l'interdizione legale prevista dal c.c. fosse equiparabile all'interdizione legale applicata come pena accessoria.

3. Il ricorso principale è destituito di fondamento, assorbito quello incidentale.

A differenza dell'interdizione giudiziale, che, trova la sua fonte in un provvedimento giudiziale, l'interdizione legale è una misura accessoria e automatica, che esplica i propri effetti in modo diretto con l'emanazione della sentenza di condanna. Pertanto, per l'emanazione di tale misura accessoria non vi è necessità di ulteriore provvedimento giudiziale, in quanto il carattere di automaticità è sancito dall'art. 32 del codice penale. L'art. 32 cp così recita: *" Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale"*

L'interdizione legale, come detto, è un provvedimento di carattere sanzionatorio che discende da una sentenza di condanna, e ne deriva come effetto automatico. L'interdizione giudiziale, invece, è disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a seguito del quale un soggetto, abituale infermo di mente, viene dichiarato incapace di provvedere ai propri interessi. Pertanto, mentre l'interdizione giudiziale

è una forma di "protezione" del soggetto incapace, ed è disposta dall'autorità giudiziaria al fine di predisporre un'adeguata forma di tutela per il beneficiario, l'interdizione legale ha natura sanzionatoria e "*lato sensu*" punitiva che scaturisce da una condanna penale.

L'interdetto giudiziale è colpito da un'incapacità totale e assoluta, in quanto egli non può compiere qualsiasi atto di natura personale o patrimoniale; invece, l'interdetto legale ha "solamente" una diminuzione della propria capacità, limitata agli atti di natura patrimoniale, riguardando questa solo gli atti che concernono "la disponibilità e l'amministrazione dei beni" ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 del codice penale. L'interdetto, infatti, è di per sé pienamente capace di intendere e di volere, ma essendo stato condannato all'ergastolo od ad una pena superiore a 5 anni, è punito con l'incapacità di gestire in piena autonomia il proprio patrimonio, come sanzione civile accessoria, per la gravità delle azioni commesse. Gli atti patrimoniali dovranno essere compiuti – al pari di un minore o di un interdetto giudiziale – a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato, che ne amministrerà il patrimonio sino a naturale cessazione dell'espiazione della pena, e, quindi, della misura. L'interdetto legale conserva, invece, una piena capacità di agire relativamente ai soli atti di natura personale.

Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 421 c.c., la sentenza d'interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione (Cass. Sez. 2, n. 1026 del 17/05/1967) e che persino l'omesso adempimento delle formalità pubblicitarie previste dall'art. 423 c.c. non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (Cass. Sez. 2, n. 666 del 16/03/1963). Ne consegue che, in assenza di capacità di agire, l'interdetto legale non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in giudizio ovvero nominare un legale.

Sulla nullità delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, perché minorene (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011) o interdetto (Cass. Sez. 3, n. 13966 del 14/06/2007; v. Corte Conti Sez. 1, n. 127 dell'11/07/1994), v'è sicuro riscontro giurisprudenziale. In particolare, opera l'applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011), il che comporta la nullità delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi.

Se, tuttavia, l'interdizione legale è automatica conseguenza della condanna, ciascun interessato sarà onerato di promuovere, per poter amministrare il patrimonio del condannato o agire nei suoi confronti, la nomina del tutore, mediante ricorso da indirizzare al giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del reo, presso su cui aprirà la tutela. Occorre precisare che l'incapacità dell'interdetto è assoluta, sicché il tutore non integra bensì sostituisce totalmente la sua volontà ed ogni atto compiuto dall'interdetto personalmente è invalido (per l'interdetto giudiziale ed il minore si ritiene annullabile, per l'interdetto legale addirittura nullo).

Il ricorso va pertanto respinto, assorbito quello incidentale.


In considerazione della novità della questione sottoposta all'esame della Corte, le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte

- Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.
- compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022



Il Presidente  
Domenico Chindemi